



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 79 DEL 2 ottobre 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal dott. Oliviero Drigani e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, dall'avv. Gianni Roj, Componente Supplente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segreteria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 2 ottobre 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 4

RECLAMI

Reclamo della Soc. NAPOLI: avverso la squalifica per campo per **cinque** giornate di gara con ulteriore disposizione che le gare medesime si svolgano a porte chiuse (gara Avellino-Napoli del 20/9/03 – C.U. n. 69 del 24/9/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Napoli la sanzione della squalifica del campo di giuoco per cinque giornate ufficiali di gara - con l'ulteriore disposizione che tali gare si svolgano a porte chiuse - per il comportamento tenuto da suoi sostenitori in occasione della gara Avellino-Napoli del 20/09/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo – in via principale - la revoca della sanzione della squalifica del campo di giuoco irrogata dal Giudice Sportivo e la sua sostituzione con quella dell'ammenda con diffida; in via subordinata, la riduzione della squalifica stessa a due giornate, con revoca della misura aggiuntiva della disputa delle gare a porte chiuse.

A sostegno del gravame, la Soc. Napoli deduce:

- a) violazione e/o falsa applicazione della normativa di cui agli artt. 9 e 11, comma primo, CGS, atteso che – come desumibile dal contenuto della relazione dell'Ufficio Indagini della F.I.G.C. – la dinamica degli eventi porta ad escludere un qualsiasi rapporto tra la gara e gli atti di violenza posti in essere dalla tifoseria partenopea, in quanto tali pur deprecabili disordini altro non sarebbero se non l'emotiva reazione determinata dalla rabbia per la tardiva assistenza prestata ad un giovane sostenitore partenopeo,



precipitato da una pensilina all'interno dello stadio e gravemente lesosi, al punto da venire poi a morte nei giorni immediatamente successivi. In quest'ottica, sottolinea la reclamante come in realtà l'episodio abbia avuto una genesi del tutto estranea alla gara, tanto da non presentare nessun profilo di premeditazione o comunque di preordinazione: l'invasione del terreno di giuoco da parte di teppisti scalmanati, cioè, non sarebbe stata diretta contro la tifoseria avversaria o contro calciatori o ufficiali di gara, ma avrebbe espresso *"..la insana vendicativa reazione avverso le Forze dell'Ordine, ritenute in qualche modo responsabili del deprecabile, e secondo i teppisti, fatale, ritardo nella prestazione dei soccorsi"*, e un tanto troverebbe riscontro nel fatto che l'arrivo allo stadio delle squadre e dei tifosi era avvenuto senza incidenti e che i calciatori erano già in campo per il riscaldamento.

- b) eccessiva ed irrazionalmente gravatoria natura ed entità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, siccome ingiustamente ispirata ad una logica di "esemplarietà" che non trova giustificazione nella obiettività dei fatti e nei criteri già adottati dagli Organi della Giustizia Sportiva rispetto ad analoghi accadimenti.
- c) erronea ed inadeguata applicazione dei criteri scriminanti ed attenuanti previsti dall'art. 11, ultimo comma, CGS, nel senso che la concreta cooperazione prestata dalla Società reclamante (in quella occasione ed in altre precedenti) per la prevenzione dei fatti violenti è idonea a costituire una esimente, o - in subordine - una attenuante, di valore tale da ritenere idonea sanzione la sola ammenda, con conseguente revoca della squalifica del campo. Ed invero, *"..se il Giudice Sportivo ha dato atto delle iniziative della spa Calcio Napoli per prevenire fatti violenti, se è notorio che la spa Calcio Napoli ha contatti frequenti e programmati con la questura di Napoli per prevenire fatti violenti, e se pure ancora è dimostrato che la spa Calcio Napoli collabora alla individuazione dei responsabili di fatti violenti, coordinandosi con le Forze dell'Ordine, allora va affermata la sussistenza della 'concreta cooperazione' e della 'effettiva collaborazione' della spa Calcio Napoli, esimenti, o fortemente attenuanti, la sua responsabilità"*.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della Soc. Napoli, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni poste a sostegno del reclamo, di cui ha chiesto l'accoglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla Società possa trovare accoglimento e che pertanto debba confermarsi il reclamato provvedimento.

Invero, non vi è contestazione circa l'effettivo accadimento dei gravissimi episodi verificatisi in occasione della gara Avellino-Napoli, come appunto descritti in atti - irruzione nello stadio da parte di tifosi sprovvisti di biglietti, fittissimo e ripetuto lancio di oggetti nel recinto di giuoco, accensione sugli spalti di un fuoco, irruzione in campo di circa duecento sostenitori della Soc. Napoli armati di spranghe e bastoni (coperti con passamontagna), aggressione metodica e mirata alle Forze dell'ordine e compimento di atti di vandalismo, danni all'impianto sportivo (distruzione di una porta di giuoco, delle quattro bandierine del corner e dei servizi igienici, rottura di cartellonistica pubblicitaria, di alcune vetrate e degli altoparlanti). Tanto premesso, tre sono i passaggi logico/argomentativi la cui analisi, a giudizio della Commissione, orienta alla conferma del provvedimento di primo grado:

- 1) quanto alla contestata sussistenza di un qualsivoglia rapporto di causa ad effetto tra la gara (rectius: tra *"occasione di gara"* ex art. 11, comma primo, CGS) ed episodi di violenza, si osserva come in realtà gli atti di violenza non abbiano affatto avuto inizio a seguito della tardiva (o comunque ritenuta tale) assistenza prestata al giovane tifoso gravemente feritosi, bensì già in momenti antecedenti all'ingresso (peraltro violento e

massivo) di gruppi di tifosi all'interno dello stadio: atti di violenza che si sono verificati – come chiaramente esposto nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini dd. 21.9.2003 – all'esterno della Curva Nord e della Tribuna Centrale, per la presenza di numerosi tifosi del Napoli che tentavano di entrare pur se sprovvisti di biglietto, e che hanno provocato feriti tra le Forze dell'ordine, e che si sono altresì sviluppati – all'interno dello stadio - con la accensione di un falò e con il lancio di oggetti e fumogeni.

Deve dunque escludersi che gli episodi di teppismo e di inaudita violenza verso persone e cose – successivi alla mortale caduta del giovane tifoso – possano qualificarsi come fatti svincolati dal contesto della gara e privi di collegamento funzionale con la manifestazione sportiva, o comunque che essi presentino un carattere di autonomia e di separata genesi che valga ad escluderne la rilevanza ai fini della responsabilità sancita a carico della Società di riferimento di quei sostenitori. Infatti, le violenze – come detto – sono iniziate già intorno allo stadio, senza che nessuna rilevanza scriminante e/o attenuante possa derivare, a favore della reclamante, dalle iniziative che la società ospitante abbia assunto nell'ambito della gestione del servizio di biglietteria: iniziative che, ove connotate da eventuali profili di irregolarità, potranno trovare eventuale riscontro sanzionatorio in separato ed autonomo giudizio.

Del resto, nella pur denegata ipotesi che possa darsi una qualche giustificazione (a livello di emotività riflessa) allo sfondamento del cancello in relazione alle necessità di soccorso del giovane sostenitore gravemente feritosi, ciò non può certamente escludere la piena configurabilità della fattispecie di cui all'art. 11 CGS, in quanto – come esattamente rilevato dal Giudice Sportivo - il contesto di violenza è stato di eccezionale gravità (per la particolare violenza dell'aggressione mossa verso la Polizia, per la natura degli oggetti lanciati in campo e per il conseguente pericolo – non certo potenziale, ma concreto, considerati le lesioni riportate da alcuni rappresentanti delle Forze dell'ordine - cui sono state esposte le persone presenti sugli spalti e sul recinto di giuoco) e non vi è quindi dubbio che tali comportamenti, reiterati, di particolare gravità e pericolosità per l'incolumità delle persone, siano doverosamente sanzionabili.

La loro reiterazione inoltre conferma la determinazione al compimento di atti violenti da parte dei sostenitori della reclamante, e le modalità tutt'altro che estemporanee attraverso le quali essi si sono concretizzati ne testimoniano la premeditazione, essendosi trattato – a tutta evidenza - di un disegno di violenza precedentemente elaborato: violenza - sistematica e protratta nel tempo - che ha portato alla devastazione di impianti dello stadio e di strutture del campo di giuoco, al lancio di oggetti pesanti anche in momenti successivi all'*attacco* alle Forze dell'ordine. In considerazione delle suddette argomentazioni e alla luce dei fatti, la Società Napoli - in applicazione del combinato disposto dell'art. 11 commi 1, 3 e 5, e art. 9 comma 1 del C.G.S. - risponde quindi a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta dei propri sostenitori.

2) quanto alla natura ed entità della sanzione inflitta alla Società reclamante, si ritiene che essa trovi piena giustificazione in ragione dell'eccezionale gravità dei fatti – valutati nella loro intrinseca consistenza, nella loro durata e nella gravissima logica di "*caccia all'uomo*" che ha connotato l'aggressione alle Forze di polizia (la cui lamentata inadeguatezza numerica costituisce semmai un ulteriore profilo aggravante) – sì da imporre un trattamento sanzionatorio che non può essere inteso come "esemplare", ma semplicemente commisurato alla "selvaggia" quanto gratuita manifestazione di violenza. Parimenti condivisibile appare poi, alla luce della dinamica globale dei fatti, la motivazione addotta dal Giudice Sportivo nella parte in cui si è ravvisata la sussistenza di motivi di ordine pubblico che giustificano altresì la sanzione accessoria della disputa delle gare in campo

neutro a porte chiuse (ex art. 11, comma 5 C.G.S.). A tale riguardo, del resto, non può condividersi l'obiezione della reclamante secondo cui le finalità di prevenzione a cui è ispirata tale misura aggiuntiva sarebbero contraddette dal fatto che in realtà esse varrebbero solo "a settimane alterne", in occasione cioè delle gare che la Società dovrebbe disputare sul proprio campo: detta sanzione, infatti, deve necessariamente tenere conto – bilanciandosi – del concorrente diritto delle altre Società ospitanti di disputare gli incontri casalinghi alla presenza del proprio pubblico.

3) muovendo da tali premesse risulta altresì infondata la doglianza relativa alla erronea ed inadeguata applicazione dei criteri scriminanti ed attenuanti previsti dall'art. 11, ultimo comma, C.G.S., in quanto il reclamato provvedimento contiene un puntuale richiamo delle ragioni che comunque hanno indotto il Giudicante ad attenuare l'entità della sanzione da infliggersi nel caso de quo, ragioni che questa Commissione ritiene di dover interamente recepire. Del resto, la ratio e le finalità a cui è ispirata la disposizione dell'art. 11 CGS non possono essere "svuotate" da una lettura del comma sesto del medesimo articolo in forza della quale la "effettiva collaborazione" e la "concreta cooperazione" vengano semplicemente (se non addirittura banalmente) ad identificarsi con la lettura del comunicato antiviolenza ovvero con la mera segnalazione alla Autorità di Pubblica Sicurezza – quasi in termini di burocratica "routine" – della paventata pericolosità dell'imminente gara di Campionato.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 2 OTTOBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani